



**Cassa pensioni Schindler**  
Regolamento  
Edizione del 1° aprile 2016



**Schindler**

# Sommario

A	Definizioni	1
B	Fondazione, basi tecniche dell'assicurazione	2
Art. 1	Nome e scopo della fondazione	2
Art. 2	Cerchia degli assicurati	2
Art. 3	Inizio e fine dell'assicurazione	3
Art. 4	Salario assicurato	3
Art. 5	Avere e accrediti di vecchiaia	4
C	Finanziamento	6
Art. 6	Obbligo di pagare i contributi	6
Art. 7	Ammontare dei contributi	6
Art. 8	Prestazioni di libero passaggio apportate e acquisti facoltativi	7
Art. 9	Patrimonio ed equilibrio finanziario	8
D	Prestazioni	9
Art. 10	Prestazioni assicurate	9
Art. 11	Prestazioni di vecchiaia	9
Art. 12	Prestazioni d'invalidità	12
Art. 13	Prestazioni di decesso	13
Art. 14	Prestazioni di libero passaggio	16
E	Disposizioni generali sulle prestazioni	18
Art. 15	Pagamento	18
Art. 16	Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni	19
Art. 17	Diritti verso terzi responsabili	19
Art. 18	Adeguamento delle rendite al rincaro	20
Art. 19	Promozione della proprietà d'abitazioni; divorzio	20
Art. 20	Obbligo d'informazione e di notifica	20
F	Organizzazione e amministrazione	21
Art. 21	Consiglio di fondazione	21
Art. 22	Amministrazione della fondazione	22
G	Disposizioni finali	23
Art. 23	Contenzioso	23
Art. 24	Lacune nel regolamento	23
Art. 25	Divergenze fra le differenti versioni linguistiche del regolamento	23
Art. 26	Disposizioni transitorie al 1° gennaio 2012	23
Art. 27	Modifiche del regolamento, entrata in vigore	24
H	Indice analitico	25
	Allegato A	26
	Allegato B	32
	Allegato C	33

# A Definizioni

## **AVS/AI**

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e assicurazione federale per l'invalidità

## **Accrediti di vecchiaia**

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono ai contributi di risparmio degli assicurati e delle aziende

## **LPP**

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

## **Unione domestica registrata**

Le persone che in conformità alla Legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali vivono in unione domestica registrata sono equiparate al coniuge. L'unione domestica registrata corrisponde al matrimonio e lo scioglimento giudiziale al divorzio.

## **LFLP**

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

## **Cassa pensioni**

Cassa pensioni Schindler

## **Età-termini**

Il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno di età

## **Fondatore**

Schindler Holding SA, Hergiswil/NW

## **Assicurati**

Tutte le persone assicurate secondo questo regolamento

## **Aziende**

Società svizzere del gruppo Schindler che si sono affiliate contrattualmente alla cassa pensioni

## **LAINF**

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

**Per facilitare la lettura di questo testo abbiamo preferito utilizzare il solo genere maschile per designare entrambi i sessi.**

La consultazione di questo regolamento può essere facilitata dall'indice analitico pubblicato alla fine di questo testo.

# B Fondazione, basi tecniche dell'assicurazione

## **Art. 1 Nome e scopo della fondazione**

- 1.1 Con il nome «Cassa pensioni Schindler» è stata istituita con sede a Ebikon una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero, dell'art. 331 e segg. del Codice delle obbligazioni e dell'art. 48 e segg. della LPP.
- 1.2 La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale.
- 1.3 La fondazione attua la previdenza professionale per proteggere le persone assicurate, i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, e per adempiere le disposizioni dell'atto di fondazione, del regolamento e della LPP. Essa eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP e dalle relative ordinanze in materia.

## **Art. 2 Cerchia degli assicurati**

- 2.1 Vengono affiliati alla cassa pensioni tutti i collaboratori con un rapporto di lavoro superiore a tre mesi.
- 2.2 Non vengono affiliati alla cassa pensioni i collaboratori
  - con un contratto di lavoro a tempo determinato di al massimo tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre tre mesi, essi sono assicurati dal momento in cui è stata convenuta la proroga; i collaboratori che sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi sono assicurati dall'inizio del quarto mese di lavoro;
  - il cui salario annuo è inferiore all'importo pari al 75% della rendita massima di vecchiaia AVS (soglia d'entrata);
  - che hanno già raggiunto o superato l'età-terminale;
  - che sono invalidi almeno nella misura del 70% ai sensi dell'AI;
  - che svolgono un'attività accessoria e sono già assicurati nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria per un'attività principale, oppure svolgono un'attività lucrativa indipendente;

I collaboratori che non esercitano o che presumibilmente non esercitano un'attività lucrativa permanente in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero, possono richiedere l'esonero dall'ammissione alla cassa pensioni.
- 2.3 I collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al guadagno, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità di guadagno.
- 2.4 Le indennità per un'attività lucrativa al servizio di datori di lavoro non affiliati alla cassa pensioni non vengono assicurate nell'ambito della cassa pensioni.

### **Art. 3 Inizio e fine dell'assicurazione**

- 3.1 L'ammissione alla cassa pensioni viene effettuata con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto
- a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età per i rischi di decesso e d'invalidità;
  - dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età per la previdenza per la vecchiaia.
- 3.2 Se il salario annuo di un assicurato scende al di sotto della soglia d'entrata secondo l'art. 2.2 o il rapporto di lavoro presso l'azienda non termina in seguito a pensionamento, invalidità o decesso, ciò comporta l'uscita dalla cassa pensioni. L'assicurato uscente ha diritto alla prestazione di libero passaggio in conformità all'art. 14.
- 3.3 Il collaboratore uscente rimane assicurato per i rischi d'invalidità e di decesso fino all'inizio di un'attività presso un nuovo datore di lavoro, ma al massimo per un periodo di un mese.
- 3.4 In caso di uscita di assicurati dall'impresa, essi possono trasmettere alla cassa pensioni una domanda motivata per un'affiliazione esterna. Un'affiliazione esterna è possibile se la persona è stata assicurata per almeno 10 anni presso la cassa pensioni, ha compiuto il 55° anno d'età, non è affiliata a un altro istituto di previdenza (2° pilastro) e la cassa pensioni accoglie la domanda.
- In questo contesto l'assicurato deve fornire i contributi regolamentari complessivi del lavoratore e del datore di lavoro secondo l'art. 7.
- 3.5 Se un assicurato interrompe, d'intesa con l'azienda, il rapporto di lavoro, senza scioglierlo, esso può continuare a essere assicurato in conformità alle disposizioni del presente regolamento. L'assicurato deve versare i contributi del lavoratore e i contributi del datore di lavoro prima dell'inizio dell'interruzione del lavoro. Ha la possibilità di rinunciare al versamento dei contributi di risparmio.

### **Art. 4 Salario assicurato**

- 4.1 Il salario annuo determinante ammonta a 12 mensilità, più la tredicesima (gratifica di fine anno) e il 75% del bonus. Per gli assicurati che sottostanno al contratto collettivo di lavoro, il bonus è assicurato nella misura del 100%. Per quanto riguarda la definizione del salario determinante, le imprese affiliate possono derogare da questa formula in via eccezionale e previo accordo del Consiglio di fondazione. Quest'ultimo può stabilire che le indennità supplementari siano parte integrante del salario annuo determinante. Il Consiglio di fondazione fissa queste risoluzioni nella forma di un'istruzione amministrativa.
- 4.2 La riduzione di coordinamento viene fissata dal Consiglio di fondazione e corrisponde al minimo alla rendita di vecchiaia minima AVS. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale e le persone parzialmente invalide la riduzione di coordinamento è fissata in base al grado di occupazione.

- 4.3 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante secondo l'art. 4.1, meno la riduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 4.2. Il salario massimo assicurato ammonta a undici volte la riduzione di coordinamento.
- 4.4 Il salario assicurato viene fissato per la prima volta quando il collaboratore viene ammesso alla cassa pensioni, poi di regola al momento dell'adeguamento generale dei salari presso le singole imprese affiliate o in caso di modifica della deduzione di coordinamento.
- 4.5 Se il salario annuo determinante si riduce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o di motivi analoghi, l'attuale salario coordinato resta valido fintantoché sussiste l'obbligo di pagamento continuato del salario del datore di lavoro conformemente all'articolo 324a del Diritto delle obbligazioni o un congedo di maternità giusta l'articolo 329f del Diritto delle obbligazioni. La persona assicurata può tuttavia richiedere la riduzione del salario coordinato.
- 4.6 Se cambia il grado di occupazione di un assicurato, il salario assicurato è calcolato secondo il nuovo grado di occupazione.

**Continuazione dell'assicurazione dell'attuale salario assicurato a partire da 58 anni**

- 4.7 Gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età e il cui salario annuo determinante diminuisce di al massimo la metà a seguito di una riduzione del grado d'occupazione, possono chiedere il mantenimento della previdenza al livello del precedente salario annuo determinante tuttavia fino all'età termine.
- 4.8 Il datore di lavoro si assume tutti i contributi alla cassa pensioni per la parte di salario che viene a mancare in seguito alla riduzione del grado di occupazione.

**Art. 5 Avere e accrediti di vecchiaia**

- 5.1 Per ogni assicurato viene accumulato un avere di vecchiaia individuale. Quest'ultimo è composto
- a) dai versamenti effettuati a favore dell'assicurato in conformità all'art. 8;
  - b) dagli accrediti di vecchiaia annui;
  - c) da eventuali deduzioni per prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
  - d) da eventuali deduzioni per versamenti in seguito a divorzio;
  - e) da eventuali rimborsi di prelievi anticipati e riacquisti in seguito a divorzio;
  - f) dagli interessi in conformità all'art. 5.3
- 5.2 Gli accrediti di vecchiaia annui vengono calcolati sulla base del salario assicurato e dell'età dell'assicurato secondo l'art. 7.

- 5.3 Il Consiglio di fondazione stabilisce a dicembre/gennaio il tasso d'interesse da applicare agli averi di vecchiaia nell'anno trascorso, tenendo conto del risultato annuo provvisorio nonché della situazione patrimoniale e reddituale. Alla stessa data definisce, inoltre, per il nuovo anno il tasso d'interesse per il calcolo delle prestazioni da versare nel corso dell'anno (da gennaio a novembre) in caso di uscita, pensionamento, decesso, prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni o divorzio.
- 5.4 Gli interessi sono calcolati alla fine dell'anno civile sulla base dell'aver di vecchiaia all'inizio dell'anno. Gli accrediti di vecchiaia dell'anno in corso vengono attribuiti all'aver di vecchiaia senza interessi.
- 5.5 In caso di uscita o pensionamento nonché di versamenti dell'assicurato o di pagamenti e rimborsi di prelievi anticipati e di divorzio, la remunerazione avviene pro rata temporis.
- 5.6 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia viene calcolato in percento del salario assicurato e tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) nonché in base al piano scelto:

**aliquote di contribuzione valide dall'1.1.2013 fino al 31.12.2013:**

Età	Piano minimo	Piano standard	Piano massimo
25 – 34	7,75%	8,75%	10,35%
35 – 44	10,75%	11,75%	13,35%
45 – 54	18,65%	19,65%	21,25%
55 – 70	23,15%	24,15%	25,75%

**aliquote di contribuzione valide dall'1.1.2014:**

Età	Piano minimo	Piano standard	Piano massimo
25 – 34	7,75%	8,75%	10,35%
35 – 44	10,75%	11,75%	13,35%
45 – 54	19,65%	20,65%	22,25%
55 – 70	25,65%	26,65%	28,25%

# C Finanziamento

## Art. 6 Obbligo di pagare i contributi

- 6.1 L'obbligo di pagare i contributi inizia con l'ammissione alla cassa pensioni e dura fino al pensionamento, oppure all'uscita dalla cassa pensioni o al decesso dell'assicurato.
- 6.2 Per gli assicurati invalidi, l'obbligo di pagare i contributi degli assicurati e dell'azienda si riduce in base alla rendita parziale secondo l'art. 12.5.
- 6.3 L'azienda detrae i contributi degli assicurati direttamente dal salario, dalla continuazione del versamento del salario o dal salario sostitutivo e li versa mensilmente alla cassa pensioni unitamente ai suoi contributi.
- 6.4 Per entrate in servizio prima del 16 del mese e uscite dopo il 15 del mese viene sempre dedotto l'intero contributo mensile, mentre per entrate in servizio dopo il 15 del mese e uscite prima del 16 del mese, non viene detratto alcun contributo per il mese dell'entrata in servizio rispettivamente dell'uscita.

## Art. 7 Ammontare dei contributi

- 7.1 I contributi sono calcolati in percento del salario assicurato e tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita).
- 7.2 Gli assicurati e l'azienda versano ogni anno i seguenti contributi di rischio nonché i contributi per le spese amministrative e il fondo di garanzia:

	Età	Assicurato	Azienda
Contributi di rischio	18 – 70	0,50%	0,85%
Contributi per le spese amministrative e il fondo di garanzia	18 – 70	0,45%	0,55%

- 7.3 Gli assicurati e l'azienda versano ogni anno i seguenti contributi di risparmio:

Età	Assicurati con piano standard [1.1.2013 – 31.12.2013]	Azienda dall'1.1.2014
25 – 34	4,25%	4,50%
35 – 44	5,75%	6,00%
45 – 54	8,50%	11,15%
55 – 70	10,00%	14,15%

- 7.4 Ogni anno, con effetto dal 1° gennaio, gli assicurati possono scegliere se versare contributi secondo i seguenti piani in luogo del piano standard:

Età	Piano minimo	Piano massimo
25 – 34	3,25%	5,85%
35 – 44	4,75%	7,35%
45 – 54	7,50%	10,10%
55 – 70	9,00%	11,60%



Gli assicurati che vogliono cambiare il piano devono annunciarlo per iscritto alla cassa pensioni entro il 15 dicembre (data di ricevimento della domanda). Se entro questa data non giunge alcuna comunicazione, sono applicabili le disposizioni valide finora o, in mancanza di queste ultime, del piano standard.

## **Art. 8 Prestazioni di libero passaggio apportate e acquisti facoltativi**

8.1 All'entrata in servizio le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza devono essere trasferite alla cassa pensioni nel quadro delle disposizioni legali. Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato.

8.2 L'assicurato può acquistare in ogni momento le prestazioni regolamentari complessive a titolo facoltativo, a condizione che abbia apportato tutte le prestazioni di libero passaggio nella cassa pensioni e che non percepisca una rendita d'invalidità annua intera.

L'importo degli acquisti facoltativi corrisponde al massimo alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile (cfr. allegato C) e l'avere di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma d'acquisto si riduce:

- a) degli averi di libero passaggio che l'assicurato non ha apportato nella cassa pensioni;
- b) degli averi computabili del pilastro 3a.

Se sono stati effettuati acquisti facoltativi, nei 3 anni successivi le rispettive prestazioni non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa restrizione i riacquisti in seguito a divorzio.

Se sono stati operati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile effettuare acquisti facoltativi soltanto dopo aver rimborsato i prelievi anticipati. A partire dal compimento del 62° anno d'età è possibile effettuare acquisti facoltativi senza rimborsare i prelievi anticipati, nella misura in cui essi unitamente ai prelievi anticipati non superano l'avere di vecchiaia secondo la tabella d'acquisto.

Sono inoltre valide le disposizioni dell'art. 1 cpv. 2 e 3 LPP e la limitazione dell'acquisto in conformità all'art. 79b LPP e all'art. 60b OPP 2. Per rispettare le disposizioni legali relative all'acquisto, la persona assicurata deve consegnare, prima dell'acquisto, alla cassa pensioni una relativa dichiarazione scritta ed eventuali documenti necessari.

8.3 Di norma gli acquisti facoltativi possono essere dedotti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. La cassa pensioni non può tuttavia garantire la possibilità di deduzione fiscale.

## **Art. 9 Patrimonio ed equilibrio finanziario**

- 9.1 Il patrimonio della cassa pensioni garantisce la copertura delle prestazioni previste in questo regolamento.
- 9.2 Se la cassa pensioni presenta uno scoperto, conformemente all'allegato all'art. 44 OPP 2 il Consiglio di fondazione stabilisce, facendo capo a esperti della previdenza professionale, i provvedimenti necessari finalizzati a eliminare lo scoperto. Il Consiglio di fondazione tiene opportunamente conto dell'importo dello scoperto, del patrimonio e degli obblighi nonché della struttura d'età degli assicurati e dei beneficiari di rendita.

In particolare le seguenti misure possono essere adottate per un periodo limitato nel quadro delle disposizioni legali:

- versamento di contributi di risanamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di eliminare uno scoperto. Il contributo dei datori di lavoro deve corrispondere almeno alla somma dei contributi dei lavoratori;
- versamento di contributi di risanamento da parte dei beneficiari di rendite al fine di eliminare uno scoperto. Questo contributo viene riscosso tramite la compensazione con le rendite correnti;
- mancato raggiungimento del tasso d'interesse minimo LPP nell'ambito dell'aver di vecchiaia LPP nel corso della durata dello scoperto, al massimo per cinque anni, di al massimo 0,5 punti percentuale, a condizione che le misure previste si rivelino insufficienti. Nel corso dello scoperto, l'interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP può inoltre essere diminuito al tasso d'interesse con cui viene remunerato l'aver di vecchiaia;
- limitazione temporale e a livello di importo o rifiuto del prelievo anticipato per il rimborso del prestito ipotecario nel corso dello scoperto.

In caso di scoperto, le aziende sono autorizzate a effettuare versamenti sul conto speciale «Riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione» nel quadro delle possibilità legali come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro.

Il Consiglio di fondazione informa assicurati, beneficiari di rendite e autorità di vigilanza in merito all'ammontare e alla causa dello scoperto come pure alla durata e all'efficacia delle misure adottate.

# D Prestazioni

## Art. 10 Prestazioni assicurate

- 10.1 La cassa pensioni versa le prestazioni seguenti agli assicurati o ai loro superstiti:
- rendita di vecchiaia;
  - rendita transitoria AVS;
  - capitale di vecchiaia;
  - rendita d'invalidità temporanea;
  - esonero dal pagamento dei contributi;
  - rendita per coniugi;
  - rendita di vecchiaia per i figli e rendita per figli d'invalidi nonché rendita per orfani;
  - capitale di decesso;
  - prestazione di libero passaggio;
  - prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
  - prestazioni in caso di divorzio.
- 10.2 Ogni collaboratore assicurato riceve annualmente un certificato delle prestazioni che indica l'importo dell'aver di vecchiaia, l'ammontare delle prestazioni assicurate e i contributi.
- 10.3 Le prestazioni assicurate ai sensi dell'art. 10.1 sono versate con riserva dell'art. 16. Sono garantite le prestazioni minime secondo la LPP.

## Art. 11 Prestazioni di vecchiaia

- 11.1 **Pensionamento all'età-termine: 65 anni**  
Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento e termina il rapporto di lavoro e si estingue alla fine del mese del decesso. L'art. 12.8 disciplina le modalità di conversione delle rendite d'invalidità in prestazioni di vecchiaia.
- L'importo della rendita di vecchiaia corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile all'età-termine, meno un'eventuale liquidazione in capitale conformemente a quanto previsto dall'art. 11.5. La somma risultante viene moltiplicata per l'aliquota di conversione secondo l'allegato A.
- 11.2 **Pensionamento anticipato facoltativo**  
Al compimento del 60° anno d'età è possibile anticipare il pensionamento e porre termine al rapporto di lavoro.
- La domanda di pensionamento deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.
- L'ammontare della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato risulta dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento
- a) meno un'eventuale liquidazione in capitale secondo l'art. 11.5 e
  - b) meno un importo finalizzato al finanziamento di una rendita transitoria AVS secondo l'art. 11.6
  - c) e applicando l'aliquota di conversione (secondo l'allegato A).

### 11.3 **Continuazione dell'assicurazione dopo l'età-termini di 65 anni**

Se l'assicurato prosegue il rapporto di lavoro con l'azienda anche dopo avere raggiunto l'età-termini, continua a essere assicurato fino alla fine del suo rapporto di lavoro, tuttavia non oltre il 70° anno di età. I contributi dell'assicurato e dell'azienda si basano sulle disposizioni dell'art. 7.

In caso di riduzione del grado di occupazione, l'assicurato può richiedere un pensionamento parziale; a questo proposito è applicabile l'art. 11.4.

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione dell'aveve di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento applicando l'aliquota legata all'età secondo l'allegato A.

Se l'assicurato decede durante il periodo di continuazione dell'assicurazione o di differimento, la rendita per coniugi viene determinata e versata a partire dal primo del mese successivo al giorno del decesso. Per il resto fa stato l'art. 13.

Non giungono a scadenza prestazioni d'invalidità; dopo un'incapacità lavorativa di 3 mesi diventa esigibile la rendita di vecchiaia o il capitale conformemente all'art. 11.5.

La domanda di pensionamento deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.

### 11.4 **Pensionamento parziale**

Un pensionamento parziale è possibile al compimento del 60° anno d'età e presuppone la riduzione del grado di occupazione d'intesa con l'azienda.

La domanda di pensionamento o di pensionamento parziale deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento desiderata; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.

In caso di pensionamento parziale, l'aveve di vecchiaia viene suddiviso in due parti conformemente alla riduzione del grado di occupazione:

- a) per la parte riguardante la riduzione del grado di occupazione, l'assicurato ha diritto a prestazioni di vecchiaia; la rendita di vecchiaia viene tuttavia calcolata analogamente al pensionamento anticipato o al pensionamento differito;
- b) per l'altra parte l'assicurato è considerato come assicurato attivo e la soglia d'entrata nonché la riduzione di coordinamento vengono adeguate conformemente al grado di occupazione.

Il pensionamento parziale può avvenire anche a più fasi. In caso di al massimo due fasi di pensionamento parziale, l'assicurato ha la possibilità, analogamente all'art. 11.5, di prelevare interamente o parzialmente il rispettivo avere di vecchiaia sotto forma di capitale.

Conformemente all'art. 4.7 non è possibile continuare ad assicurare l'attuale salario assicurato nella misura di un pensionamento parziale.

### 11.5 **Liquidazione in capitale**

Se un assicurato termina il suo rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno d'età, anziché come rendita di vecchiaia esso può farsi versare interamente o parzialmente l'aveve di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale. Un assicurato invalido può farsi versare interamente o parzialmente sotto forma di capitale soltanto la parte dell'aveve di vecchiaia legata alla capacità di guadagno.

In seguito alla liquidazione in capitale le rendite di vecchiaia, di vecchiaia per i figli e le rendite per coniugi e per orfani in aspettativa subiscono una riduzione proporzionale rispetto all'importo della liquidazione in capitale.

La domanda di liquidazione in capitale deve essere notificata per iscritto alla cassa pensioni almeno tre mesi prima della data del pensionamento. Per assicurati sposati la liquidazione in capitale è ammissibile soltanto se il coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata.

### 11.6 **Rendite transitorie AVS**

Nella misura in cui l'aveve di vecchiaia disponibile è sufficiente, il beneficiario di una rendita di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria AVS che non deve superare la rendita di vecchiaia massima AVS.

La rendita transitoria AVS viene erogata fino all'età convenuta, al più tardi tuttavia fino al compimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS, fino al decesso o all'inizio del versamento di una rendita AI.

Se viene richiesta una rendita transitoria AVS, l'aveve di vecchiaia disponibile al pensionamento e quindi la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate si riducono a dipendenza della durata convenuta per il versamento della rendita nel modo seguente:

Anni	Riduzione dell'aveve di vecchiaia
5	4,559 moltiplicato per la rendita annua transitoria
4	3,713 moltiplicato per la rendita annua transitoria
3	2,836 moltiplicato per la rendita annua transitoria
2	1,926 moltiplicato per la rendita annua transitoria
1	0,982 moltiplicato per la rendita annua transitoria

Per anni già iniziati vengono interpolati i valori (Allegato C).

### 11.7 **Rendita in caso di pensionamento anticipato richiesto dall'azienda**

Su richiesta dell'azienda, la cassa pensioni versa rendite transitorie mensili agli assicurati che terminano il loro rapporto di lavoro per motivi aziendali. Per ragioni importanti, il Consiglio di fondazione può ridurre il limite d'età al di sotto dei 60 anni.

L'ammontare di questa rendita transitoria si basa su un piano stabilito dall'azienda. L'azienda deve versare alla cassa pensioni i costi complessivi per le rendite transitorie.

#### 11.8 **Rendita di vecchiaia per i figli**

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto, per ogni figlio che in caso di decesso avrebbe diritto a una rendita per orfani, a una rendita per i figli pari al 20% della rendita di vecchiaia. Per figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita per i figli ammonta al 20% della rendita di vecchiaia legale calcolata in base alla LPP.

### **Art. 12 Prestazioni d'invalidità**

#### **Rendita d'invalidità**

- 12.1 Gli assicurati riconosciuti come invalidi dall'assicurazione per l'invalidità (AI) sono considerati invalidi nell'ambito del regime obbligatorio LPP anche dalla cassa pensioni, a condizione che al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità fossero assicurati presso la cassa pensioni.
- 12.2 Nel regime sovraobbligatorio, il Consiglio di fondazione decide all'occorrenza in merito all'invalidità e al grado d'invalidità sulla base di un rapporto del medico di fiducia. La determinazione del grado d'invalidità si basa sulla riduzione del salario dovuta all'invalidità rispetto al salario precedente.
- 12.3 Il versamento della rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni ha inizio con il diritto a una rendita AI. Termina alla fine del diritto a una rendita AI, al più tardi tuttavia all'età finale; a partire da quel momento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.  
Nel quadro dell'art. 26a LPP in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità viene prorogato a titolo provvisorio il rapporto di assicurazione e mantenuto il diritto alle prestazioni. Restano riservate le disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.
- 12.4 La rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni non viene tuttavia versata fintantoché l'assicurato percepisce il suo salario o prestazioni sostitutive al salario, a condizione che queste prestazioni sostitutive corrispondano almeno all'80% del salario e che vengano finanziate dal datore di lavoro perlomeno nella misura del 50%.
- 12.5 La cassa pensioni corrisponde la rendita d'invalidità in base alla seguente scala:

Grado d'invalidità dell'AI	Rendita in % della rendita d'invalidità assicurata
Inferiore al 40%	0%
Dal 40%	25%
Dal 50%	50%
Dal 60%	75%
Dal 70%	100%

- 12.6 La rendita d'invalidità intera annua ammonta al 60% del salario assicurato.
- 12.7 Il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale della cassa pensioni viene trattato come segue:  
a) come assicurato invalido per quella parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde all'avere di vecchiaia moltiplicato per la rendita parziale in %;

b) come assicurato attivo per quella parte del salario soggetto all'obbligo di contribuzione che corrisponde alla percentuale del grado di occupazione restante.

- 12.8 Nel corso della durata dell'invalidità, l'aver di vecchiaia continua a essere accumulato inclusi gli interessi fino all'età-terminale sulla base dell'ultimo salario assicurato e tenendo conto dell'ammontare della rendita parziale e degli accrediti di vecchiaia secondo il piano di contributi standard. Questo avere di vecchiaia costituisce la base di calcolo per le prestazioni di vecchiaia.
- 12.9 Se la cassa pensioni deve versare prestazioni poiché l'assicurato è diventato invalido in seguito a un'infermità congenita oppure già come minorenne e al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno dovuta all'invalidità era assicurato presso la cassa pensioni, il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato.
- 12.10 Il Consiglio di fondazione è autorizzato in qualsiasi momento a richiedere un esame medico sullo stato di salute di un assicurato. Se l'assicurato si oppone, o se rifiuta di accettare una presumibile attività lucrativa conforme alle sue attitudini, alle sue conoscenze e al suo stato di salute, perde i suoi diritti nei confronti della cassa pensioni e riceve la prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14.
- 12.11 Se un assicurato che ha beneficiato del pensionamento anticipato diventa invalido, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità della cassa pensioni. Le prestazioni di vecchiaia in corso continuano a essere corrisposte in misura invariata.
- 12.12 **Rendita per figli d'invalidi**  
I beneficiari di rendite d'invalidità ricevono per ogni figlio una rendita per i figli secondo le stesse condizioni valide per la rendita per orfani (art. 13.7). La rendita per i figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità. Per i figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno, la rendita per i figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità legale calcolata in base alla LPP.
- 12.13 **Esonero dal pagamento dei contributi**  
Il diritto dell'assicurato e dell'azienda all'esonero dal pagamento dei contributi inizia e termina contemporaneamente al diritto a una rendita d'invalidità temporanea. In caso di invalidità parziale sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi in conformità all'art. 12.5. Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, i contributi dell'assicurato invalido e quelli dell'azienda sono a carico della cassa pensioni.

## **Art. 13 Prestazioni di decesso**

### **Rendita per coniugi**

- 13.1 Il coniuge superstite di un assicurato o di un beneficiario di rendite ha diritto a una rendita per coniugi, se al suo decesso  
– ha provveduto al mantenimento di figli o ha allevato figli comuni; oppure

- ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni; oppure
- in base all'AI è invalido perlomeno nella misura del 50% e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

- 13.2 Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, riceve un'indennità unica pari a quattro volte l'importo annuo della rendita per coniugi, in caso di decesso di un assicurato attivo tuttavia almeno il 50% dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso.
- 13.3 La rendita per coniugi viene versata la prima volta il mese seguente al decesso dell'assicurato, ma non prima della fine del pagamento del salario o del diritto al pagamento del salario spettante ai superstiti. Il diritto alla rendita cessa con un nuovo matrimonio o alla fine del mese in cui è deceduto l'avente diritto. Se la rendita per coniugi si estingue a causa di un nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità unica pari a tre volte la rendita annua per coniugi.
- 13.4 La rendita per coniugi ammonta al 36% del salario assicurato o al 60% della rendita d'invalidità corrente non ridotta e viene versata fino al momento in cui la persona deceduta avrebbe raggiunto l'età-terminale. In seguito la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita ipotetica di vecchiaia. Per determinare la rendita ipotetica di vecchiaia, si continua ad accumulare l'aver di vecchiaia del defunto fino all'età-terminale e lo si calcola sulla base dell'ultimo salario assicurato comprendente gli averi di vecchiaia secondo il piano di contributi standard e gli interessi.
- 13.5 Al decesso di un beneficiario di rendite, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia corrente.
- 13.6 Se decede un assicurato divorziato, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una rendita:
- a) se sulla base della sentenza di divorzio ha diritto a una rendita o a un'indennità in capitale in luogo di una rendita vitalizia; e
  - b) se il matrimonio con il defunto è durato almeno 10 anni.

Il diritto alla rendita del coniuge divorziato sorge al decesso dell'assicurato, al più presto tuttavia al termine della continuazione del pagamento dell'intero salario; si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o passa a nuove nozze.

L'importo della rendita annua versata al coniuge superstite corrisponde al contributo di mantenimento perso, dedotte eventuali prestazioni erogate da altri istituti di assicurazione, segnatamente dall'AVS/AI. La rendita a favore del coniuge divorziato corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi conformemente al minimo LPP.

#### **Rendita per orfani**

- 13.7 Se l'assicurato decede prima o dopo il suo pensionamento, ognuno dei suoi figli che non ha compiuto il 18° anno d'età riceve una rendita per orfani. Questa rendita viene versata fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto



alla rendita sussiste fino al 25° anno di età per i figli che sono ancora in formazione o che sono invalidi almeno nella misura del 70%. Sono considerati figli, i figli biologici e adottivi come pure gli affiliati aventi diritto alla rendita in conformità all'AVS/AI.

- 13.8 Se un assicurato attivo decede, la rendita per orfani ammonta per orfani di un solo genitore al 20% e per orfani di entrambi i genitori al 30% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso. Se decede un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta per orfani di un solo genitore al 20% e per orfani di entrambi i genitori al 30% della rendita di vecchiaia o d'invalidità corrente. Per i figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio del versamento di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita di vecchiaia legale calcolata in base alla LPP.

#### **Capitale di decesso**

- 13.9 Se un assicurato attivo decede prima del pensionamento senza acquisire il diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, viene versato agli aventi diritto ai sensi dell'art. 13.10 un capitale di decesso pari al 40% dell'aver di vecchiaia disponibile.
- 13.10 Hanno diritto al capitale di decesso nell'ordine seguente:
- a) i figli con diritto alla rendita per orfani in base all'art. 13.7;
  - b) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona, non sposata e non imparentata con l'assicurato, che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. Una convivenza che dà diritto al capitale di decesso presuppone tuttavia una conferma scritta firmata da entrambi i conviventi. Tale conferma deve essere inoltrata prima del decesso dell'assicurato all'amministrazione della cassa pensioni mediante l'apposito modulo messo a disposizione dalla cassa pensioni;
  - c) i figli del defunto che non soddisfano i presupposti in conformità all'art. 13.7, dopodiché i genitori e infine i fratelli e le sorelle.

La suddivisione del capitale di decesso tra diversi aventi diritto avviene in parti uguali. In una dichiarazione scritta alla cassa pensioni, l'assicurato può modificare l'ordine dei beneficiari all'interno della medesima categoria (lettere a, b e c) e / o determinare diversamente la suddivisione del capitale di decesso tra diversi beneficiari della medesima categoria.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

Se non si dispone di alcuna dichiarazione relativa alla modifica dell'ordine dei beneficiari o di alcuna suddivisione del capitale di decesso oppure la dichiarazione non considera le disposizioni, è applicabile l'ordine generale dei beneficiari.

## Art. 14 Prestazioni di libero passaggio

- 14.1 Se il rapporto di lavoro è sciolto dall'assicurato o dall'azienda senza che subentri un caso di previdenza, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
- 14.2 La prestazione di libero passaggio è calcolata secondo il sistema del primato dei contributi e corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile. In ogni caso viene versato come minimo l'avere vecchiaia secondo la LPP oppure la prestazione di libero passaggio minima secondo l'art 17 LFLP.

La prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, tenuto conto dei prelievi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e della suddivisione dell'avere di vecchiaia in seguito a divorzio, è composta come minimo dalla somma risultante:

- dalle prestazioni di libero passaggio apportate dall'assicurato e da eventuali premi unici versati, entrambi comprensivi di interessi secondo il tasso d'interesse minimo LPP;
  - dai contributi versati dall'assicurato sulla base del piano di previdenza prescelto, più un supplemento del quattro per cento calcolato per ogni anno d'età a partire dal compimento di 20 anni, tuttavia limitato ad un massimo del 100%. In questo calcolo non rientrano le spese amministrative, i contributi da versare al fondo di garanzia né i contributi di risanamento riscossi per risanare uno scoperto.
- 14.3 La prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se l'assicurato non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, deve informare la cassa pensioni e comunicarle che la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita a favore di una polizza o di un conto di libero passaggio. Senza questa comunicazione dell'assicurato, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
- 14.4 Su richiesta scritta la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti allorché:
- la persona uscente lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein o abbandona definitivamente in qualità di frontaliere l'attività lucrativa in Svizzera. Fa eccezione la parte obbligatoria della prestazione d'uscita, nella misura in cui la persona uscente si stabilisce in un Paese dell'UE, in Islanda o in Norvegia ed è soggetto in quei Paesi all'assicurazione contro la vecchiaia, il decesso e l'invalidità. In questo caso la parte obbligatoria deve essere conservata su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
  - la persona uscente inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alle disposizioni della LPP;
  - la prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo dell'assicurato.

Per aventi diritto sposati il pagamento in contanti è ammissibile soltanto se il coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata.

- 14.5 I presupposti e la procedura in caso di liquidazione parziale sono stabiliti nel regolamento della liquidazione parziale.

# E Disposizioni generali sulle prestazioni

## Art. 15 Pagamento

- 15.1 Le prestazioni della cassa pensioni vengono versate come segue:
- a) Le rendite sono versate in rate mensili. Il diritto alla rendita si protrae fino alla fine del mese in cui il diritto si estingue secondo le disposizioni di questo regolamento.
  - b) Le prestazioni in capitale vengono versate entro 30 giorni dalla scadenza, al più presto tuttavia al momento in cui gli aventi diritto sono noti.
- 15.2 Un interesse di mora è dovuto:
- a) in caso di versamenti di rendite a partire dall'inizio di un'esecuzione o di un'azione legale. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
  - b) in caso di prestazioni in capitale a partire dalla scadenza, tuttavia al più presto 30 giorni dopo che l'assicurato o gli aventi diritto hanno inoltrato tutti i documenti necessari. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
  - c) in caso di versamento della prestazione di libero passaggio a partire dal 30° giorno dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, tuttavia al più presto 30 giorni dopo l'uscita. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più un supplemento dell'uno per cento.
- 15.3 Se la rendita non raggiunge un importo minimo fissato dal Consiglio di fondazione, la rendita può essere sostituita da un'indennità unica in capitale da calcolare secondo principi attuariali. Con il versamento dell'indennità si estinguono i diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della cassa pensioni.
- 15.4 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
- 15.5 Se la cassa pensioni è tenuta a versare prestazioni anticipate, vengono erogate soltanto le prestazioni minime LPP. La cassa pensioni ha diritto di regresso nei confronti della cassa tenuta a versare le prestazioni. Se in un secondo tempo si constata che la cassa pensioni non è tenuta a versare le prestazioni, essa richiede il rimborso degli importi versati in anticipo.
- 15.6 Se la cassa pensioni deve erogare prestazioni per i superstiti e d'invalidità dopo che ha trasferito la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, questa prestazione d'uscita le va rimborsata nella misura del necessario ai fini del versamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. La cassa pensioni riduce le prestazioni per i superstiti e d'invalidità se non avviene alcun rimborso.

## **Art. 16 Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni**

- 16.1 Se le prestazioni versate dalla cassa pensioni in caso di decesso o d'invalidità sommate alle altre prestazioni computabili ai sensi dell'art. 16.2, risultano superiori al 90% dell'ultimo salario annuo intero, le rendite versate dalla cassa pensioni saranno ridotte fino a ristabilire il limite summenzionato. Allo stesso modo le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte finché vengono versate prestazioni dall'assicurazione militare o contro gli infortuni. In ogni caso vengono versate almeno le prestazioni secondo la LPP e le rispettive regole di computo.
- 16.2 Sono considerati redditi computabili le seguenti prestazioni erogate alla persona avente diritto:
- le prestazioni dell'AVS/AI, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
  - le prestazioni delle assicurazioni sociali estere;
  - le prestazioni dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o della previdenza professionale;
  - le prestazioni derivanti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
  - le prestazioni di assicurazioni private che l'azienda ha finanziato almeno per la metà;
  - le pretese per responsabilità civile contro l'azienda o contro terzi;
  - i redditi conseguiti con l'attività lavorativa residua di un assicurato invalido.
  - il reddito lavorativo o sostitutivo che un assicurato invalido continua a percepire o che potrebbe ragionevolmente continuare a percepire.

Le prestazioni uniche in capitale sono computate sul valore di trasformazione in rendita.

Fanno eccezione gli assegni per grandi invalidi, i versamenti a titolo di riparazione morale e simili indennità.

I redditi della vedova o del vedovo e degli orfani vengono sommati.

- 16.3 Se l'AVS/AI o l'assicurazione contro gli infortuni riduce, sottrae o rifiuta una prestazione, ad esempio perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o poiché l'assicurato si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di fondazione può ridurre anche le prestazioni della cassa pensioni. La riduzione non può tuttavia superare il limite deciso dall'AVS/AI o dall'assicurazione contro gli infortuni. La cassa pensioni non è tenuta a compensare i rifiuti o le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare. Essa sospende inoltre la rendita d'invalidità nel corso dell'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento privativo della libertà.

## **Art. 17 Diritti verso terzi responsabili**

La cassa pensioni può richiedere da assicurati invalidi o dai superstiti di assicurati deceduti la cessione delle loro pretese nella misura delle prestazioni della cassa pensioni nei confronti di una terza persona che risponde per il caso d'invalidità o di decesso, a condizione che la cassa pensioni non subentri nelle pretese dell'assicurato, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto in

applicazione della LPP. Essa ha diritto di sospendere le sue prestazioni, finché non viene effettuata questa cessione.

#### **Art. 18 Adeguamento delle rendite al rincaro**

Le rendite vengono adeguate al rincaro in base alle possibilità finanziarie della cassa pensioni. Il Consiglio di fondazione decide a scadenza annuale se e in quale misura vengono adeguate le rendite.

#### **Art. 19 Promozione della proprietà d'abitazioni; divorzio**

- 19.1 Con riserva dell'art. 8.2 cpv. 3 fino a tre anni prima dell'età-termine prevista dalla cassa pensioni, gli assicurati possono prelevare fondi da utilizzare nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ad uso proprio, o costituire in pegno una parte o la totalità delle loro prestazioni di previdenza.
- 19.2 Le pratiche sono disciplinate dalle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni.
- 19.3 Se la liquidità necessaria della cassa pensioni è messa in questione dai prelievi anticipati, essa può differire il versamento degli importi richiesti. Le domande di prelievo anticipato sono prese in considerazione nell'ordine in cui pervengono, ma quelle concernenti l'ammortamento possono essere posticipate.
- 19.4 In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio sia trasferita all'istituzione di previdenza del coniuge. L'avere di vecchiaia disponibile dell'assicurato si riduce dell'importo trasferito.
- 19.5 In caso di prelievo anticipato ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni o di versamento nel quadro di un divorzio, tutti i conti, incluso l'avere di vecchiaia LPP, vengono ridotti proporzionalmente.

#### **Art. 20 Obbligo d'informazione e di notifica**

- 20.1 Gli assicurati o i loro superstiti devono sempre rilasciare informazioni veritiere su ogni aspetto di rilevante importanza per l'assicurazione e presentare i documenti necessari per giustificare il diritto alle prestazioni.
- 20.2 Entro quattro settimane devono essere notificate alla cassa pensioni in particolare le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, costituzione e scioglimento di un'unione domestica registrata, decesso) e/o dei redditi computabili secondo l'art. 16.2.
- 20.3 La cassa pensioni richiede ai beneficiari di rendite un certificato ufficiale di esistenza in vita.
- 20.4 Gli assicurati o i loro superstiti rispondono per le conseguenze risultanti da informazioni omesse, errate o tardive alla cassa pensioni.

# F Organizzazione e amministrazione

## **Art. 21 Consiglio di fondazione**

- 21.1 L'organo di direzione della cassa pensioni è il Consiglio di fondazione. Esso è composto da almeno otto membri eletti pariteticamente.
- I rappresentanti del datore di lavoro, di cui almeno uno deve appartenere al Consiglio di fondazione dell'Alfred Schindler-Fonds, sono nominati dal fondatore.
  - I rappresentanti dei lavoratori vengono eletti fra le fila dei collaboratori assicurati. Per ogni rappresentante dei lavoratori viene nominato un subentrante. Il Consiglio di fondazione regola la procedura d'elezione.
- 21.2 Il Consiglio di fondazione si autocostruisce; il presidente deve essere fra i rappresentanti del datore di lavoro. La durata del mandato è di tre anni e la rielezione è possibile. Se un membro esce dalla cassa pensioni, si estingue il suo mandato in seno al Consiglio di fondazione. Se il membro dimissionario è un rappresentante dei lavoratori, il suo posto viene occupato dal subentrante per il resto del mandato, nel caso dei rappresentanti del datore di lavoro il successore è designato dal fondatore.
- 21.3 Le sedute del Consiglio di fondazione sono convocate dal presidente. Il Consiglio di fondazione può deliberare solo se è presente la metà dei rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori.
- 21.4 Il Consiglio di fondazione può deliberare con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti la domanda è respinta e viene nuovamente integrata nell'ordine del giorno alla prossima seduta. Se dopo 3 sedute non si giunge ad alcun accordo, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.
- 21.5 I membri del Consiglio di fondazione e gli organi amministrativi sono tenuti alla discrezione per quanto concerne le circostanze personali degli assicurati e gli affari commerciali della cassa pensioni e dell'azienda anche al di fuori della durata del mandato.

## **Art. 22 Amministrazione della fondazione**

- 22.1 Il Consiglio di fondazione amministra la cassa pensioni, tutela i suoi interessi e si assume in particolare tutti i compiti inalienabili e irrevocabili.
- 22.2 Il Consiglio di fondazione può delegare alcuni dei suoi compiti a commissioni, uffici amministrativi e comitati ed emana in merito le direttive e i regolamenti necessari.
- 22.3 Il Consiglio di fondazione nomina un gerente.
- 22.4 Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a firmare a suo nome.
- 22.5 Il Consiglio di fondazione designa l'ufficio di revisione. L'ufficio incaricato deve verificare annualmente la gestione, la contabilità e il patrimonio della cassa pensioni e inviare un rapporto scritto al Consiglio di fondazione.
- 22.6 Il Consiglio di fondazione designa un esperto per la previdenza professionale. Questi deve controllare annualmente la gestione della cassa pensioni dal punto di vista attuariale e stilare per il Consiglio di fondazione un bilancio attuariale.



# G Disposizioni finali

## **Art. 23 Contenzioso**

In caso di controversie decide il tribunale ordinario competente. Il foro è la dimora o il domicilio della parte convenuta oppure la sede dell'azienda in cui l'assicurato è stato impiegato. In caso di ricorso, sono applicabili le prescrizioni della LPP.

## **Art. 24 Lacune nel regolamento**

Nei casi in cui il presente regolamento non contiene alcuna regolamentazione specifica, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme al senso e allo scopo della fondazione.

## **Art. 25 Divergenze fra le differenti versioni linguistiche del regolamento**

In caso di divergenze e inesattezze fra le diverse versioni linguistiche di questo regolamento fa stato la versione in lingua tedesca.

## **Art. 26 Disposizioni transitorie al 1° gennaio 2012**

26.1 Al 31 dicembre 2011 le rendite correnti non subiscono modifiche, con riserva dell'art. 9.2 (contributi di risanamento) e dell'art. 16 (coordinamento con le altre prestazioni; riduzione delle prestazioni).

Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il diritto alle prestazioni per i superstiti si basa sulle disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.

Se un assicurato avente diritto a una rendita d'invalidità vitalizia decede prima del raggiungimento dell'età-termine, il diritto a prestazioni per i superstiti è disciplinato dall'art. 13, anche se la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita d'invalidità corrente non ridotta e conformemente all'art. 13.4 si estingue con il passaggio a nuove nozze o alla fine del mese del decesso della persona avente diritto.

26.2 Per le rendite d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi e il proseguimento della costituzione degli accrediti di vecchiaia che insorgono prima del 1° gennaio 2012, continuano a essere applicabili le disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio del diritto. Restano riservati l'art. 12.5 in caso di modifica del grado d'invalidità dell'AI (scaglionamento della rendita d'invalidità) e l'art. 16 (coordinamento con le altre prestazioni; riduzione delle prestazioni).

Se la rendita d'invalidità temporanea viene sostituita dalla rendita di vecchiaia o la rendita per coniugi temporanea dalla rendita per coniugi in base all'età-termine ipotetica, il diritto dell'assicurato è disciplinato dal regolamento valido al momento della sostituzione.

Gli accrediti di vecchiaia volti a determinare la rendita per coniugi secondo l'età finale ipotetica si fondano sulle disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio del versamento della rendita per coniugi temporanea.

- 26.3 Gli assicurati che in base all'art. 11.2 usufruiscono del pensionamento anticipato, hanno diritto a un aumento della rendita di vecchiaia. Questo supplemento si presenta come segue a seconda dell'età e dell'anno civile:

Età di pensionamento	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Supplemento in % in data	
						31.12.2016	31.12.2017
60	20,00	16,67	13,33	10,00	6,67	3,33	0,0
61	16,00	13,33	10,67	8,00	5,33	2,67	0,0
62	12,00	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00	0,0
63	8,00	6,67	5,33	4,00	2,67	1,33	0,0
64	4,00	3,33	2,67	2,00	1,33	0,67	0,0

In caso di pensionamenti nel corso dell'anno, il supplemento viene interpolato linearmente in base al mese esatto.

Non sussiste alcun diritto all'aumento della rendita di vecchiaia sulle quote di rendita finanziate con versamenti unici e relativi interessi, versati dopo il compimento del 55° anno d'età. Per versamenti unici s'intendono i versamenti facoltativi, le prestazioni di libero passaggio ai sensi dell'art. 8 nonché il rimborso di versamenti di cui fa menzione la Legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni. Rientra in questa definizione anche la suddivisione della prestazione d'uscita in caso di divorzio.

I versamenti unici fino al 31.12.2004, che sono stati effettuati dopo il compimento del 55° anno d'età, sono considerati ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia supplementare prevista dall'art. 11.2 in caso di pensionamento anticipato facoltativo.

### **Art. 27 Modifiche del regolamento, entrata in vigore**

- 27.1 Questo regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento, previa osservanza delle prescrizioni di legge.
- 27.2 Questo regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016 e sostituisce quello emanato il 1° gennaio 2012 con aggiunte all'1.1.2013 e 1.1.2015.

Consiglio di fondazione della cassa pensioni Schindler

Ebikon, gennaio 2016

# H Indice analitico

	<b>Articolo</b>		<b>Articolo</b>
<b>A</b>		<b>M</b>	
Accreditati di vecchiaia	5.2	Modifica del regolamento	27.1
Ammissione alla cassa pensioni	2	<b>O</b>	
Aliquota di conversione	11.1, 11.2, 11.3	Obbligo di pagare i contributi	6
Amministrazione della fondazione	22	Obbligo d'informazione e di notifica	20
Ammontare dei contributi	7	<b>P</b>	
Assicurati	2	Pagamento in contanti	14.4
Assicurati esterni	3.4	Patrimonio	9.1
Aumento delle rendite	18	Pensionamento anticipato	11.2, 11.4, 11.7
Avere di vecchiaia	5.1	Pensionamento anticipato facoltativo	11.2
<b>C</b>		Pensionamento differito	11.3
Capitale di decesso	13.9, 13.10	Piano massimo	7.4
Coniuge divorziato	13.6	Piano minimo	7.4
Consiglio di fondazione	21	Piano standard	7.3
Contenzioso	23	Prestazione di libero passaggio	14
Contributi degli assicurati	7	Prestazioni di decesso	13
Contributi del datore di lavoro	7	Prestazioni di invalidità	12
Contributi di rischio	7.2	Promozione della	
Contributi di risparmio	7.3	proprietà d'abitazioni	19.1, 19.2, 19.3
Controversie	23	<b>R</b>	
<b>D</b>		Reddito annuo (determinante)	4.1
Divorzio	19.4	Rendita di vecchiaia	11
<b>E</b>		Rendita di vecchiaia per i figli	11.8
Equilibrio finanziario	9.4	Rendita d'invalidità	12
Età di pensionamento	11	Rendita per figli d'invalidi	12.12
Età finale	11.1	Rendita per i figli	11.8, 12.12, 13.7
<b>F</b>		Rendita per coniugi	13.1
Fine dell'assicurazione	3.2	Rendita per orfani	13.7, 13.8
<b>G</b>		Rendita transitoria AVS	11.5
Gerente	22.3	Riduzione di coordinamento	4.2
<b>I</b>		Riduzione di prestazioni	16
Inizio dell'assicurazione	3.1	<b>S</b>	
Interesse	5	Salario assicurato	4
Invalità parziale	6.2, 12.5, 12.7	Sovrassicurazione	16.1
<b>L</b>		<b>U</b>	
Lacune nel regolamento	24	Uscita	14
Liquidazione in capitale	11.4	<b>V</b>	
		Versamenti/acquisti	8
		Versamento delle prestazioni	15.1

# Allegato A

## Aliquote di conversione 2016 in % secondo gli artt. 11.1, 11.2 e 11.3

Età	Anni	Data di pensionamento											
		Mesi	31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	31.07.2016	31.08.2016	30.09.2016	31.10.2016	30.11.2016
60	0	5,3458	5,3417	5,3375	5,3333	5,3292	5,3250	5,3208	5,3167	5,3125	5,3083	5,3042	5,3000
60	1	5,3583	5,3542	5,3500	5,3458	5,3417	5,3375	5,3333	5,3292	5,3250	5,3208	5,3167	5,3125
60	2	5,3708	5,3667	5,3625	5,3583	5,3542	5,3500	5,3458	5,3417	5,3375	5,3333	5,3292	5,3250
60	3	5,3833	5,3792	5,3750	5,3708	5,3667	5,3625	5,3583	5,3542	5,3500	5,3458	5,3417	5,3375
60	4	5,3958	5,3917	5,3875	5,3833	5,3792	5,3750	5,3708	5,3667	5,3625	5,3583	5,3542	5,3500
60	5	5,4083	5,4042	5,4000	5,3958	5,3917	5,3875	5,3833	5,3792	5,3750	5,3708	5,3667	5,3625
60	6	5,4208	5,4167	5,4125	5,4083	5,4042	5,4000	5,3958	5,3917	5,3875	5,3833	5,3792	5,3750
60	7	5,4333	5,4292	5,4250	5,4208	5,4167	5,4125	5,4083	5,4042	5,4000	5,3958	5,3917	5,3875
60	8	5,4458	5,4417	5,4375	5,4333	5,4292	5,4250	5,4208	5,4167	5,4125	5,4083	5,4042	5,4000
60	9	5,4583	5,4542	5,4500	5,4458	5,4417	5,4375	5,4333	5,4292	5,4250	5,4208	5,4167	5,4125
60	10	5,4708	5,4667	5,4625	5,4583	5,4542	5,4500	5,4458	5,4417	5,4375	5,4333	5,4292	5,4250
60	11	5,4833	5,4792	5,4750	5,4708	5,4667	5,4625	5,4583	5,4542	5,4500	5,4458	5,4417	5,4375
61	0	5,4958	5,4917	5,4875	5,4833	5,4792	5,4750	5,4708	5,4667	5,4625	5,4583	5,4542	5,4500
61	1	5,5083	5,5042	5,5000	5,4958	5,4917	5,4875	5,4833	5,4792	5,4750	5,4708	5,4667	5,4625
61	2	5,5208	5,5167	5,5125	5,5083	5,5042	5,5000	5,4958	5,4917	5,4875	5,4833	5,4792	5,4750
61	3	5,5333	5,5292	5,5250	5,5208	5,5167	5,5125	5,5083	5,5042	5,5000	5,4958	5,4917	5,4875
61	4	5,5458	5,5417	5,5375	5,5333	5,5292	5,5250	5,5208	5,5167	5,5125	5,5083	5,5042	5,5000
61	5	5,5583	5,5542	5,5500	5,5458	5,5417	5,5375	5,5333	5,5292	5,5250	5,5208	5,5167	5,5125
61	6	5,5708	5,5667	5,5625	5,5583	5,5542	5,5500	5,5458	5,5417	5,5375	5,5333	5,5292	5,5250
61	7	5,5833	5,5792	5,5750	5,5708	5,5667	5,5625	5,5583	5,5542	5,5500	5,5458	5,5417	5,5375
61	8	5,5958	5,5917	5,5875	5,5833	5,5792	5,5750	5,5708	5,5667	5,5625	5,5583	5,5542	5,5500
61	9	5,6083	5,6042	5,6000	5,5958	5,5917	5,5875	5,5833	5,5792	5,5750	5,5708	5,5667	5,5625
61	10	5,6208	5,6167	5,6125	5,6083	5,6042	5,6000	5,5958	5,5917	5,5875	5,5833	5,5792	5,5750
61	11	5,6333	5,6292	5,6250	5,6208	5,6167	5,6125	5,6083	5,6042	5,6000	5,5958	5,5917	5,5875
62	0	5,6458	5,6417	5,6375	5,6333	5,6292	5,6250	5,6208	5,6167	5,6125	5,6083	5,6042	5,6000
62	1	5,6583	5,6542	5,6500	5,6458	5,6417	5,6375	5,6333	5,6292	5,6250	5,6208	5,6167	5,6125
62	2	5,6708	5,6667	5,6625	5,6583	5,6542	5,6500	5,6458	5,6417	5,6375	5,6333	5,6292	5,6250
62	3	5,6833	5,6792	5,6750	5,6708	5,6667	5,6625	5,6583	5,6542	5,6500	5,6458	5,6417	5,6375
62	4	5,6958	5,6917	5,6875	5,6833	5,6792	5,6750	5,6708	5,6667	5,6625	5,6583	5,6542	5,6500
62	5	5,7083	5,7042	5,7000	5,6958	5,6917	5,6875	5,6833	5,6792	5,6750	5,6708	5,6667	5,6625
62	6	5,7208	5,7167	5,7125	5,7083	5,7042	5,7000	5,6958	5,6917	5,6875	5,6833	5,6792	5,6750
62	7	5,7333	5,7292	5,7250	5,7208	5,7167	5,7125	5,7083	5,7042	5,7000	5,6958	5,6917	5,6875
62	8	5,7458	5,7417	5,7375	5,7333	5,7292	5,7250	5,7208	5,7167	5,7125	5,7083	5,7042	5,7000
62	9	5,7583	5,7542	5,7500	5,7458	5,7417	5,7375	5,7333	5,7292	5,7250	5,7208	5,7167	5,7125
62	10	5,7708	5,7667	5,7625	5,7583	5,7542	5,7500	5,7458	5,7417	5,7375	5,7333	5,7292	5,7250
62	11	5,7833	5,7792	5,7750	5,7708	5,7667	5,7625	5,7583	5,7542	5,7500	5,7458	5,7417	5,7375
63	0	5,7958	5,7917	5,7875	5,7833	5,7792	5,7750	5,7708	5,7667	5,7625	5,7583	5,7542	5,7500
63	1	5,8083	5,8042	5,8000	5,7958	5,7917	5,7875	5,7833	5,7792	5,7750	5,7708	5,7667	5,7625
63	2	5,8208	5,8167	5,8125	5,8083	5,8042	5,8000	5,7958	5,7917	5,7875	5,7833	5,7792	5,7750
63	3	5,8333	5,8292	5,8250	5,8208	5,8167	5,8125	5,8083	5,8042	5,8000	5,7958	5,7917	5,7875
63	4	5,8458	5,8417	5,8375	5,8333	5,8292	5,8250	5,8208	5,8167	5,8125	5,8083	5,8042	5,8000

Età	Anni	Mesi	Data di pensionamento										
			31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	31.07.2016	31.08.2016	30.09.2016	31.10.2016	30.11.2016
63	5	5,8583	5,8542	5,8500	5,8458	5,8417	5,8375	5,8333	5,8292	5,8250	5,8208	5,8167	5,8125
63	6	5,8708	5,8667	5,8625	5,8583	5,8542	5,8500	5,8458	5,8417	5,8375	5,8333	5,8292	5,8250
63	7	5,8833	5,8792	5,8750	5,8708	5,8667	5,8625	5,8583	5,8542	5,8500	5,8458	5,8417	5,8375
63	8	5,8958	5,8917	5,8875	5,8833	5,8792	5,8750	5,8708	5,8667	5,8625	5,8583	5,8542	5,8500
63	9	5,9083	5,9042	5,9000	5,8958	5,8917	5,8875	5,8833	5,8792	5,8750	5,8708	5,8667	5,8625
63	10	5,9208	5,9167	5,9125	5,9083	5,9042	5,9000	5,8958	5,8917	5,8875	5,8833	5,8792	5,8750
63	11	5,9333	5,9292	5,9250	5,9208	5,9167	5,9125	5,9083	5,9042	5,9000	5,8958	5,8917	5,8875
64	0	5,9458	5,9417	5,9375	5,9333	5,9292	5,9250	5,9208	5,9167	5,9125	5,9083	5,9042	5,9000
64	1	5,9583	5,9542	5,9500	5,9458	5,9417	5,9375	5,9333	5,9292	5,9250	5,9208	5,9167	5,9125
64	2	5,9708	5,9667	5,9625	5,9583	5,9542	5,9500	5,9458	5,9417	5,9375	5,9333	5,9292	5,9250
64	3	5,9833	5,9792	5,9750	5,9708	5,9667	5,9625	5,9583	5,9542	5,9500	5,9458	5,9417	5,9375
64	4	5,9958	5,9917	5,9875	5,9833	5,9792	5,9750	5,9708	5,9667	5,9625	5,9583	5,9542	5,9500
64	5	6,0083	6,0042	6,0000	5,9958	5,9917	5,9875	5,9833	5,9792	5,9750	5,9708	5,9667	5,9625
64	6	6,0208	6,0167	6,0125	6,0083	6,0042	6,0000	5,9958	5,9917	5,9875	5,9833	5,9792	5,9750
64	7	6,0333	6,0292	6,0250	6,0208	6,0167	6,0125	6,0083	6,0042	6,0000	5,9958	5,9917	5,9875
64	8	6,0458	6,0417	6,0375	6,0333	6,0292	6,0250	6,0208	6,0167	6,0125	6,0083	6,0042	6,0000
64	9	6,0583	6,0542	6,0500	6,0458	6,0417	6,0375	6,0333	6,0292	6,0250	6,0208	6,0167	6,0125
64	10	6,0708	6,0667	6,0625	6,0583	6,0542	6,0500	6,0458	6,0417	6,0375	6,0333	6,0292	6,0250
64	11	6,0833	6,0792	6,0750	6,0708	6,0667	6,0625	6,0583	6,0542	6,0500	6,0458	6,0417	6,0375
65	0	6,0958	6,0917	6,0875	6,0833	6,0792	6,0750	6,0708	6,0667	6,0625	6,0583	6,0542	6,0500
65	1	6,1083	6,1042	6,1000	6,0958	6,0917	6,0875	6,0833	6,0792	6,0750	6,0708	6,0667	6,0625
65	2	6,1208	6,1167	6,1125	6,1083	6,1042	6,1000	6,0958	6,0917	6,0875	6,0833	6,0792	6,0750
65	3	6,1333	6,1292	6,1250	6,1208	6,1167	6,1125	6,1083	6,1042	6,1000	6,0958	6,0917	6,0875
65	4	6,1458	6,1417	6,1375	6,1333	6,1292	6,1250	6,1208	6,1167	6,1125	6,1083	6,1042	6,1000
65	5	6,1583	6,1542	6,1500	6,1458	6,1417	6,1375	6,1333	6,1292	6,1250	6,1208	6,1167	6,1125
65	6	6,1708	6,1667	6,1625	6,1583	6,1542	6,1500	6,1458	6,1417	6,1375	6,1333	6,1292	6,1250
65	7	6,1833	6,1792	6,1750	6,1708	6,1667	6,1625	6,1583	6,1542	6,1500	6,1458	6,1417	6,1375
65	8	6,1958	6,1917	6,1875	6,1833	6,1792	6,1750	6,1708	6,1667	6,1625	6,1583	6,1542	6,1500
65	9	6,2083	6,2042	6,2000	6,1958	6,1917	6,1875	6,1833	6,1792	6,1750	6,1708	6,1667	6,1625
65	10	6,2208	6,2167	6,2125	6,2083	6,2042	6,2000	6,1958	6,1917	6,1875	6,1833	6,1792	6,1750
65	11	6,2333	6,2292	6,2250	6,2208	6,2167	6,2125	6,2083	6,2042	6,2000	6,1958	6,1917	6,1875
66	0	6,2458	6,2417	6,2375	6,2333	6,2292	6,2250	6,2208	6,2167	6,2125	6,2083	6,2042	6,2000
66	1	6,2583	6,2542	6,2500	6,2458	6,2417	6,2375	6,2333	6,2292	6,2250	6,2208	6,2167	6,2125
66	2	6,2708	6,2667	6,2625	6,2583	6,2542	6,2500	6,2458	6,2417	6,2375	6,2333	6,2292	6,2250
66	3	6,2833	6,2792	6,2750	6,2708	6,2667	6,2625	6,2583	6,2542	6,2500	6,2458	6,2417	6,2375
66	4	6,2958	6,2917	6,2875	6,2833	6,2792	6,2750	6,2708	6,2667	6,2625	6,2583	6,2542	6,2500
66	5	6,3083	6,3042	6,3000	6,2958	6,2917	6,2875	6,2833	6,2792	6,2750	6,2708	6,2667	6,2625
66	6	6,3208	6,3167	6,3125	6,3083	6,3042	6,3000	6,2958	6,2917	6,2875	6,2833	6,2792	6,2750
66	7	6,3333	6,3292	6,3250	6,3208	6,3167	6,3125	6,3083	6,3042	6,3000	6,2958	6,2917	6,2875
66	8	6,3458	6,3417	6,3375	6,3333	6,3292	6,3250	6,3208	6,3167	6,3125	6,3083	6,3042	6,3000

Età	Anni	Mesi	Data di pensionamento											
			31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	31.07.2016	31.08.2016	30.09.2016	31.10.2016	30.11.2016	31.12.2016
66	9		6,3583	6,3542	6,3500	6,3458	6,3417	6,3375	6,3333	6,3292	6,3250	6,3208	6,3167	6,3125
66	10		6,3708	6,3667	6,3625	6,3583	6,3542	6,3500	6,3458	6,3417	6,3375	6,3333	6,3292	6,3250
66	11		6,3833	6,3792	6,3750	6,3708	6,3667	6,3625	6,3583	6,3542	6,3500	6,3458	6,3417	6,3375
67	0		6,3958	6,3917	6,3875	6,3833	6,3792	6,3750	6,3708	6,3667	6,3625	6,3583	6,3542	6,3500
67	1		6,4083	6,4042	6,4000	6,3958	6,3917	6,3875	6,3833	6,3792	6,3750	6,3708	6,3667	6,3625
67	2		6,4208	6,4167	6,4125	6,4083	6,4042	6,4000	6,3958	6,3917	6,3875	6,3833	6,3792	6,3750
67	3		6,4333	6,4292	6,4250	6,4208	6,4167	6,4125	6,4083	6,4042	6,4000	6,3958	6,3917	6,3875
67	4		6,4458	6,4417	6,4375	6,4333	6,4292	6,4250	6,4208	6,4167	6,4125	6,4083	6,4042	6,4000
67	5		6,4583	6,4542	6,4500	6,4458	6,4417	6,4375	6,4333	6,4292	6,4250	6,4208	6,4167	6,4125
67	6		6,4708	6,4667	6,4625	6,4583	6,4542	6,4500	6,4458	6,4417	6,4375	6,4333	6,4292	6,4250
67	7		6,4833	6,4792	6,4750	6,4708	6,4667	6,4625	6,4583	6,4542	6,4500	6,4458	6,4417	6,4375
67	8		6,4958	6,4917	6,4875	6,4833	6,4792	6,4750	6,4708	6,4667	6,4625	6,4583	6,4542	6,4500
67	9		6,5083	6,5042	6,5000	6,4958	6,4917	6,4875	6,4833	6,4792	6,4750	6,4708	6,4667	6,4625
67	10		6,5208	6,5167	6,5125	6,5083	6,5042	6,5000	6,4958	6,4917	6,4875	6,4833	6,4792	6,4750
67	11		6,5333	6,5292	6,5250	6,5208	6,5167	6,5125	6,5083	6,5042	6,5000	6,4958	6,4917	6,4875
68	0		6,5458	6,5417	6,5375	6,5333	6,5292	6,5250	6,5208	6,5167	6,5125	6,5083	6,5042	6,5000
68	1		6,5583	6,5542	6,5500	6,5458	6,5417	6,5375	6,5333	6,5292	6,5250	6,5208	6,5167	6,5125
68	2		6,5708	6,5667	6,5625	6,5583	6,5542	6,5500	6,5458	6,5417	6,5375	6,5333	6,5292	6,5250
68	3		6,5833	6,5792	6,5750	6,5708	6,5667	6,5625	6,5583	6,5542	6,5500	6,5458	6,5417	6,5375
68	4		6,5958	6,5917	6,5875	6,5833	6,5792	6,5750	6,5708	6,5667	6,5625	6,5583	6,5542	6,5500
68	5		6,6083	6,6042	6,6000	6,5958	6,5917	6,5875	6,5833	6,5792	6,5750	6,5708	6,5667	6,5625
68	6		6,6208	6,6167	6,6125	6,6083	6,6042	6,6000	6,5958	6,5917	6,5875	6,5833	6,5792	6,5750
68	7		6,6333	6,6292	6,6250	6,6208	6,6167	6,6125	6,6083	6,6042	6,6000	6,5958	6,5917	6,5875
68	8		6,6458	6,6417	6,6375	6,6333	6,6292	6,6250	6,6208	6,6167	6,6125	6,6083	6,6042	6,6000
68	9		6,6583	6,6542	6,6500	6,6458	6,6417	6,6375	6,6333	6,6292	6,6250	6,6208	6,6167	6,6125
68	10		6,6708	6,6667	6,6625	6,6583	6,6542	6,6500	6,6458	6,6417	6,6375	6,6333	6,6292	6,6250
68	11		6,6833	6,6792	6,6750	6,6708	6,6667	6,6625	6,6583	6,6542	6,6500	6,6458	6,6417	6,6375
69	0		6,6958	6,6917	6,6875	6,6833	6,6792	6,6750	6,6708	6,6667	6,6625	6,6583	6,6542	6,6500
69	1		6,7083	6,7042	6,7000	6,6958	6,6917	6,6875	6,6833	6,6792	6,6750	6,6708	6,6667	6,6625
69	2		6,7208	6,7167	6,7125	6,7083	6,7042	6,7000	6,6958	6,6917	6,6875	6,6833	6,6792	6,6750
69	3		6,7333	6,7292	6,7250	6,7208	6,7167	6,7125	6,7083	6,7042	6,7000	6,6958	6,6917	6,6875
69	4		6,7458	6,7417	6,7375	6,7333	6,7292	6,7250	6,7208	6,7167	6,7125	6,7083	6,7042	6,7000
69	5		6,7583	6,7542	6,7500	6,7458	6,7417	6,7375	6,7333	6,7292	6,7250	6,7208	6,7167	6,7125
69	6		6,7708	6,7667	6,7625	6,7583	6,7542	6,7500	6,7458	6,7417	6,7375	6,7333	6,7292	6,7250
69	7		6,7833	6,7792	6,7750	6,7708	6,7667	6,7625	6,7583	6,7542	6,7500	6,7458	6,7417	6,7375
69	8		6,7958	6,7917	6,7875	6,7833	6,7792	6,7750	6,7708	6,7667	6,7625	6,7583	6,7542	6,7500
69	9		6,8083	6,8042	6,8000	6,7958	6,7917	6,7875	6,7833	6,7792	6,7750	6,7708	6,7667	6,7625
69	10		6,8208	6,8167	6,8125	6,8083	6,8042	6,8000	6,7958	6,7917	6,7875	6,7833	6,7792	6,7750
69	11		6,8333	6,8292	6,8250	6,8208	6,8167	6,8125	6,8083	6,8042	6,8000	6,7958	6,7917	6,7875
70	0		6,8458	6,8417	6,8375	6,8333	6,8292	6,8250	6,8208	6,8167	6,8125	6,8083	6,8042	6,8000

## Aliquote di conversione 2017 in % secondo gli artt. 11.1, 11.2 e 11.3

Età	Anni	Data di pensionamento											
		Mesi	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017	31.05.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
60	0	5,2958	5,2917	5,2875	5,2833	5,2792	5,2750	5,2708	5,2667	5,2625	5,2583	5,2542	5,2500
60	1	5,3083	5,3042	5,3000	5,2958	5,2917	5,2875	5,2833	5,2792	5,2750	5,2708	5,2667	5,2625
60	2	5,3208	5,3167	5,3125	5,3083	5,3042	5,3000	5,2958	5,2917	5,2875	5,2833	5,2792	5,2750
60	3	5,3333	5,3292	5,3250	5,3208	5,3167	5,3125	5,3083	5,3042	5,3000	5,2958	5,2917	5,2875
60	4	5,3458	5,3417	5,3375	5,3333	5,3292	5,3250	5,3208	5,3167	5,3125	5,3083	5,3042	5,3000
60	5	5,3583	5,3542	5,3500	5,3458	5,3417	5,3375	5,3333	5,3292	5,3250	5,3208	5,3167	5,3125
60	6	5,3708	5,3667	5,3625	5,3583	5,3542	5,3500	5,3458	5,3417	5,3375	5,3333	5,3292	5,3250
60	7	5,3833	5,3792	5,3750	5,3708	5,3667	5,3625	5,3583	5,3542	5,3500	5,3458	5,3417	5,3375
60	8	5,3958	5,3917	5,3875	5,3833	5,3792	5,3750	5,3708	5,3667	5,3625	5,3583	5,3542	5,3500
60	9	5,4083	5,4042	5,4000	5,3958	5,3917	5,3875	5,3833	5,3792	5,3750	5,3708	5,3667	5,3625
60	10	5,4208	5,4167	5,4125	5,4083	5,4042	5,4000	5,3958	5,3917	5,3875	5,3833	5,3792	5,3750
60	11	5,4333	5,4292	5,4250	5,4208	5,4167	5,4125	5,4083	5,4042	5,4000	5,3958	5,3917	5,3875
61	0	5,4458	5,4417	5,4375	5,4333	5,4292	5,4250	5,4208	5,4167	5,4125	5,4083	5,4042	5,4000
61	1	5,4583	5,4542	5,4500	5,4458	5,4417	5,4375	5,4333	5,4292	5,4250	5,4208	5,4167	5,4125
61	2	5,4708	5,4667	5,4625	5,4583	5,4542	5,4500	5,4458	5,4417	5,4375	5,4333	5,4292	5,4250
61	3	5,4833	5,4792	5,4750	5,4708	5,4667	5,4625	5,4583	5,4542	5,4500	5,4458	5,4417	5,4375
61	4	5,4958	5,4917	5,4875	5,4833	5,4792	5,4750	5,4708	5,4667	5,4625	5,4583	5,4542	5,4500
61	5	5,5083	5,5042	5,5000	5,4958	5,4917	5,4875	5,4833	5,4792	5,4750	5,4708	5,4667	5,4625
61	6	5,5208	5,5167	5,5125	5,5083	5,5042	5,5000	5,4958	5,4917	5,4875	5,4833	5,4792	5,4750
61	7	5,5333	5,5292	5,5250	5,5208	5,5167	5,5125	5,5083	5,5042	5,5000	5,4958	5,4917	5,4875
61	8	5,5458	5,5417	5,5375	5,5333	5,5292	5,5250	5,5208	5,5167	5,5125	5,5083	5,5042	5,5000
61	9	5,5583	5,5542	5,5500	5,5458	5,5417	5,5375	5,5333	5,5292	5,5250	5,5208	5,5167	5,5125
61	10	5,5708	5,5667	5,5625	5,5583	5,5542	5,5500	5,5458	5,5417	5,5375	5,5333	5,5292	5,5250
61	11	5,5833	5,5792	5,5750	5,5708	5,5667	5,5625	5,5583	5,5542	5,5500	5,5458	5,5417	5,5375
62	0	5,5958	5,5917	5,5875	5,5833	5,5792	5,5750	5,5708	5,5667	5,5625	5,5583	5,5542	5,5500
62	1	5,6083	5,6042	5,6000	5,5958	5,5917	5,5875	5,5833	5,5792	5,5750	5,5708	5,5667	5,5625
62	2	5,6208	5,6167	5,6125	5,6083	5,6042	5,6000	5,5958	5,5917	5,5875	5,5833	5,5792	5,5750
62	3	5,6333	5,6292	5,6250	5,6208	5,6167	5,6125	5,6083	5,6042	5,6000	5,5958	5,5917	5,5875
62	4	5,6458	5,6417	5,6375	5,6333	5,6292	5,6250	5,6208	5,6167	5,6125	5,6083	5,6042	5,6000
62	5	5,6583	5,6542	5,6500	5,6458	5,6417	5,6375	5,6333	5,6292	5,6250	5,6208	5,6167	5,6125
62	6	5,6708	5,6667	5,6625	5,6583	5,6542	5,6500	5,6458	5,6417	5,6375	5,6333	5,6292	5,6250
62	7	5,6833	5,6792	5,6750	5,6708	5,6667	5,6625	5,6583	5,6542	5,6500	5,6458	5,6417	5,6375
62	8	5,6958	5,6917	5,6875	5,6833	5,6792	5,6750	5,6708	5,6667	5,6625	5,6583	5,6542	5,6500
62	9	5,7083	5,7042	5,7000	5,6958	5,6917	5,6875	5,6833	5,6792	5,6750	5,6708	5,6667	5,6625
62	10	5,7208	5,7167	5,7125	5,7083	5,7042	5,7000	5,6958	5,6917	5,6875	5,6833	5,6792	5,6750
62	11	5,7333	5,7292	5,7250	5,7208	5,7167	5,7125	5,7083	5,7042	5,7000	5,6958	5,6917	5,6875
63	0	5,7458	5,7417	5,7375	5,7333	5,7292	5,7250	5,7208	5,7167	5,7125	5,7083	5,7042	5,7000
63	1	5,7583	5,7542	5,7500	5,7458	5,7417	5,7375	5,7333	5,7292	5,7250	5,7208	5,7167	5,7125
63	2	5,7708	5,7667	5,7625	5,7583	5,7542	5,7500	5,7458	5,7417	5,7375	5,7333	5,7292	5,7250
63	3	5,7833	5,7792	5,7750	5,7708	5,7667	5,7625	5,7583	5,7542	5,7500	5,7458	5,7417	5,7375
63	4	5,7958	5,7917	5,7875	5,7833	5,7792	5,7750	5,7708	5,7667	5,7625	5,7583	5,7542	5,7500

Età	Data di pensionamento												
	Anni	Mesi	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017	31.05.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017
63	5	5,8083	5,8042	5,8000	5,7958	5,7917	5,7875	5,7833	5,7792	5,7750	5,7708	5,7667	5,7625
63	6	5,8208	5,8167	5,8125	5,8083	5,8042	5,8000	5,7958	5,7917	5,7875	5,7833	5,7792	5,7750
63	7	5,8333	5,8292	5,8250	5,8208	5,8167	5,8125	5,8083	5,8042	5,8000	5,7958	5,7917	5,7875
63	8	5,8458	5,8417	5,8375	5,8333	5,8292	5,8250	5,8208	5,8167	5,8125	5,8083	5,8042	5,8000
63	9	5,8583	5,8542	5,8500	5,8458	5,8417	5,8375	5,8333	5,8292	5,8250	5,8208	5,8167	5,8125
63	10	5,8708	5,8667	5,8625	5,8583	5,8542	5,8500	5,8458	5,8417	5,8375	5,8333	5,8292	5,8250
63	11	5,8833	5,8792	5,8750	5,8708	5,8667	5,8625	5,8583	5,8542	5,8500	5,8458	5,8417	5,8375
64	0	5,8958	5,8917	5,8875	5,8833	5,8792	5,8750	5,8708	5,8667	5,8625	5,8583	5,8542	5,8500
64	1	5,9083	5,9042	5,9000	5,8958	5,8917	5,8875	5,8833	5,8792	5,8750	5,8708	5,8667	5,8625
64	2	5,9208	5,9167	5,9125	5,9083	5,9042	5,9000	5,8958	5,8917	5,8875	5,8833	5,8792	5,8750
64	3	5,9333	5,9292	5,9250	5,9208	5,9167	5,9125	5,9083	5,9042	5,9000	5,8958	5,8917	5,8875
64	4	5,9458	5,9417	5,9375	5,9333	5,9292	5,9250	5,9208	5,9167	5,9125	5,9083	5,9042	5,9000
64	5	5,9583	5,9542	5,9500	5,9458	5,9417	5,9375	5,9333	5,9292	5,9250	5,9208	5,9167	5,9125
64	6	5,9708	5,9667	5,9625	5,9583	5,9542	5,9500	5,9458	5,9417	5,9375	5,9333	5,9292	5,9250
64	7	5,9833	5,9792	5,9750	5,9708	5,9667	5,9625	5,9583	5,9542	5,9500	5,9458	5,9417	5,9375
64	8	5,9958	5,9917	5,9875	5,9833	5,9792	5,9750	5,9708	5,9667	5,9625	5,9583	5,9542	5,9500
64	9	6,0083	6,0042	6,0000	5,9958	5,9917	5,9875	5,9833	5,9792	5,9750	5,9708	5,9667	5,9625
64	10	6,0208	6,0167	6,0125	6,0083	6,0042	6,0000	5,9958	5,9917	5,9875	5,9833	5,9792	5,9750
64	11	6,0333	6,0292	6,0250	6,0208	6,0167	6,0125	6,0083	6,0042	6,0000	5,9958	5,9917	5,9875
65	0	6,0458	6,0417	6,0375	6,0333	6,0292	6,0250	6,0208	6,0167	6,0125	6,0083	6,0042	6,0000
65	1	6,0583	6,0542	6,0500	6,0458	6,0417	6,0375	6,0333	6,0292	6,0250	6,0208	6,0167	6,0125
65	2	6,0708	6,0667	6,0625	6,0583	6,0542	6,0500	6,0458	6,0417	6,0375	6,0333	6,0292	6,0250
65	3	6,0833	6,0792	6,0750	6,0708	6,0667	6,0625	6,0583	6,0542	6,0500	6,0458	6,0417	6,0375
65	4	6,0958	6,0917	6,0875	6,0833	6,0792	6,0750	6,0708	6,0667	6,0625	6,0583	6,0542	6,0500
65	5	6,1083	6,1042	6,1000	6,0958	6,0917	6,0875	6,0833	6,0792	6,0750	6,0708	6,0667	6,0625
65	6	6,1208	6,1167	6,1125	6,1083	6,1042	6,1000	6,0958	6,0917	6,0875	6,0833	6,0792	6,0750
65	7	6,1333	6,1292	6,1250	6,1208	6,1167	6,1125	6,1083	6,1042	6,1000	6,0958	6,0917	6,0875
65	8	6,1458	6,1417	6,1375	6,1333	6,1292	6,1250	6,1208	6,1167	6,1125	6,1083	6,1042	6,1000
65	9	6,1583	6,1542	6,1500	6,1458	6,1417	6,1375	6,1333	6,1292	6,1250	6,1208	6,1167	6,1125
65	10	6,1708	6,1667	6,1625	6,1583	6,1542	6,1500	6,1458	6,1417	6,1375	6,1333	6,1292	6,1250
65	11	6,1833	6,1792	6,1750	6,1708	6,1667	6,1625	6,1583	6,1542	6,1500	6,1458	6,1417	6,1375
66	0	6,1958	6,1917	6,1875	6,1833	6,1792	6,1750	6,1708	6,1667	6,1625	6,1583	6,1542	6,1500
66	1	6,2083	6,2042	6,2000	6,1958	6,1917	6,1875	6,1833	6,1792	6,1750	6,1708	6,1667	6,1625
66	2	6,2208	6,2167	6,2125	6,2083	6,2042	6,2000	6,1958	6,1917	6,1875	6,1833	6,1792	6,1750
66	3	6,2333	6,2292	6,2250	6,2208	6,2167	6,2125	6,2083	6,2042	6,2000	6,1958	6,1917	6,1875
66	4	6,2458	6,2417	6,2375	6,2333	6,2292	6,2250	6,2208	6,2167	6,2125	6,2083	6,2042	6,2000
66	5	6,2583	6,2542	6,2500	6,2458	6,2417	6,2375	6,2333	6,2292	6,2250	6,2208	6,2167	6,2125
66	6	6,2708	6,2667	6,2625	6,2583	6,2542	6,2500	6,2458	6,2417	6,2375	6,2333	6,2292	6,2250
66	7	6,2833	6,2792	6,2750	6,2708	6,2667	6,2625	6,2583	6,2542	6,2500	6,2458	6,2417	6,2375
66	8	6,2958	6,2917	6,2875	6,2833	6,2792	6,2750	6,2708	6,2667	6,2625	6,2583	6,2542	6,2500



Età	Anni	Mesi	Data di pensionamento											
			31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017	31.05.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
66	9		6,3083	6,3042	6,3000	6,2958	6,2917	6,2875	6,2833	6,2792	6,2750	6,2708	6,2667	6,2625
66	10		6,3208	6,3167	6,3125	6,3083	6,3042	6,3000	6,2958	6,2917	6,2875	6,2833	6,2792	6,2750
66	11		6,3333	6,3292	6,3250	6,3208	6,3167	6,3125	6,3083	6,3042	6,3000	6,2958	6,2917	6,2875
67	0		6,3458	6,3417	6,3375	6,3333	6,3292	6,3250	6,3208	6,3167	6,3125	6,3083	6,3042	6,3000
67	1		6,3583	6,3542	6,3500	6,3458	6,3417	6,3375	6,3333	6,3292	6,3250	6,3208	6,3167	6,3125
67	2		6,3708	6,3667	6,3625	6,3583	6,3542	6,3500	6,3458	6,3417	6,3375	6,3333	6,3292	6,3250
67	3		6,3833	6,3792	6,3750	6,3708	6,3667	6,3625	6,3583	6,3542	6,3500	6,3458	6,3417	6,3375
67	4		6,3958	6,3917	6,3875	6,3833	6,3792	6,3750	6,3708	6,3667	6,3625	6,3583	6,3542	6,3500
67	5		6,4083	6,4042	6,4000	6,3958	6,3917	6,3875	6,3833	6,3792	6,3750	6,3708	6,3667	6,3625
67	6		6,4208	6,4167	6,4125	6,4083	6,4042	6,4000	6,3958	6,3917	6,3875	6,3833	6,3792	6,3750
67	7		6,4333	6,4292	6,4250	6,4208	6,4167	6,4125	6,4083	6,4042	6,4000	6,3958	6,3917	6,3875
67	8		6,4458	6,4417	6,4375	6,4333	6,4292	6,4250	6,4208	6,4167	6,4125	6,4083	6,4042	6,4000
67	9		6,4583	6,4542	6,4500	6,4458	6,4417	6,4375	6,4333	6,4292	6,4250	6,4208	6,4167	6,4125
67	10		6,4708	6,4667	6,4625	6,4583	6,4542	6,4500	6,4458	6,4417	6,4375	6,4333	6,4292	6,4250
67	11		6,4833	6,4792	6,4750	6,4708	6,4667	6,4625	6,4583	6,4542	6,4500	6,4458	6,4417	6,4375
68	0		6,4958	6,4917	6,4875	6,4833	6,4792	6,4750	6,4708	6,4667	6,4625	6,4583	6,4542	6,4500
68	1		6,5083	6,5042	6,5000	6,4958	6,4917	6,4875	6,4833	6,4792	6,4750	6,4708	6,4667	6,4625
68	2		6,5208	6,5167	6,5125	6,5083	6,5042	6,5000	6,4958	6,4917	6,4875	6,4833	6,4792	6,4750
68	3		6,5333	6,5292	6,5250	6,5208	6,5167	6,5125	6,5083	6,5042	6,5000	6,4958	6,4917	6,4875
68	4		6,5458	6,5417	6,5375	6,5333	6,5292	6,5250	6,5208	6,5167	6,5125	6,5083	6,5042	6,5000
68	5		6,5583	6,5542	6,5500	6,5458	6,5417	6,5375	6,5333	6,5292	6,5250	6,5208	6,5167	6,5125
68	6		6,5708	6,5667	6,5625	6,5583	6,5542	6,5500	6,5458	6,5417	6,5375	6,5333	6,5292	6,5250
68	7		6,5833	6,5792	6,5750	6,5708	6,5667	6,5625	6,5583	6,5542	6,5500	6,5458	6,5417	6,5375
68	8		6,5958	6,5917	6,5875	6,5833	6,5792	6,5750	6,5708	6,5667	6,5625	6,5583	6,5542	6,5500
68	9		6,6083	6,6042	6,6000	6,5958	6,5917	6,5875	6,5833	6,5792	6,5750	6,5708	6,5667	6,5625
68	10		6,6208	6,6167	6,6125	6,6083	6,6042	6,6000	6,5958	6,5917	6,5875	6,5833	6,5792	6,5750
68	11		6,6333	6,6292	6,6250	6,6208	6,6167	6,6125	6,6083	6,6042	6,6000	6,5958	6,5917	6,5875
69	0		6,6458	6,6417	6,6375	6,6333	6,6292	6,6250	6,6208	6,6167	6,6125	6,6083	6,6042	6,6000
69	1		6,6583	6,6542	6,6500	6,6458	6,6417	6,6375	6,6333	6,6292	6,6250	6,6208	6,6167	6,6125
69	2		6,6708	6,6667	6,6625	6,6583	6,6542	6,6500	6,6458	6,6417	6,6375	6,6333	6,6292	6,6250
69	3		6,6833	6,6792	6,6750	6,6708	6,6667	6,6625	6,6583	6,6542	6,6500	6,6458	6,6417	6,6375
69	4		6,6958	6,6917	6,6875	6,6833	6,6792	6,6750	6,6708	6,6667	6,6625	6,6583	6,6542	6,6500
69	5		6,7083	6,7042	6,7000	6,6958	6,6917	6,6875	6,6833	6,6792	6,6750	6,6708	6,6667	6,6625
69	6		6,7208	6,7167	6,7125	6,7083	6,7042	6,7000	6,6958	6,6917	6,6875	6,6833	6,6792	6,6750
69	7		6,7333	6,7292	6,7250	6,7208	6,7167	6,7125	6,7083	6,7042	6,7000	6,6958	6,6917	6,6875
69	8		6,7458	6,7417	6,7375	6,7333	6,7292	6,7250	6,7208	6,7167	6,7125	6,7083	6,7042	6,7000
69	9		6,7583	6,7542	6,7500	6,7458	6,7417	6,7375	6,7333	6,7292	6,7250	6,7208	6,7167	6,7125
69	10		6,7708	6,7667	6,7625	6,7583	6,7542	6,7500	6,7458	6,7417	6,7375	6,7333	6,7292	6,7250
69	11		6,7833	6,7792	6,7750	6,7708	6,7667	6,7625	6,7583	6,7542	6,7500	6,7458	6,7417	6,7375
70	0		6,7958	6,7917	6,7875	6,7833	6,7792	6,7750	6,7708	6,7667	6,7625	6,7583	6,7542	6,7500

# Allegato B

**Tabella per acquisti a titolo facoltativo secondo l'art. 8.2**

Età	Piano standard	Piano minimo	Piano massimo
25	8,8%	7,8%	10,4%
26	17,7%	15,7%	20,9%
27	26,8%	23,7%	31,7%
28	36,1%	31,9%	42,7%
29	45,5%	40,3%	53,9%
30	55,2%	48,9%	65,3%
31	65,0%	57,6%	76,9%
32	75,1%	66,5%	88,8%
33	85,4%	75,6%	101,0%
34	95,8%	84,9%	113,3%
35	109,5%	97,3%	128,9%
36	123,4%	110,0%	144,9%
37	137,6%	123,0%	161,1%
38	152,1%	136,2%	177,7%
39	166,9%	149,6%	194,6%
40	182,0%	163,4%	211,8%
41	197,4%	177,4%	229,4%
42	213,1%	191,7%	247,4%
43	229,1%	206,3%	265,7%
44	245,5%	221,2%	284,3%
45	271,0%	245,2%	312,3%
46	297,1%	269,8%	340,8%
47	323,7%	294,8%	369,8%
48	350,8%	320,4%	399,5%
49	378,5%	346,4%	429,7%
50	406,7%	373,0%	460,6%
51	435,5%	400,1%	492,0%
52	464,8%	427,8%	524,1%
53	494,8%	456,0%	556,8%
54	525,3%	484,7%	590,2%
55	562,5%	520,1%	630,3%
56	600,4%	556,1%	671,1%
57	639,0%	592,9%	712,8%
58	678,5%	630,4%	755,3%
59	718,7%	668,7%	798,7%
60	759,7%	707,7%	842,9%
61	801,6%	747,5%	888,0%
62	844,2%	788,1%	934,0%
63	887,8%	829,5%	980,9%
64	932,2%	871,8%	1028,8%
<b>65</b>	<b>977,5%</b>	<b>914,8%</b>	<b>1077,6%</b>


I valori della tabella d'acquisto sono indicati in percento del salario assicurato e si riferiscono alla fine dell'anno civile. L'età determinante risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

# Allegato C

## Riduzione dell' avere di vecchiaia in seguito alla richiesta di una rendita transitoria AVS secondo l' art. 11.6

Durata in mesi	Fattore
1	0,082
2	0,164
3	0,245
4	0,327
5	0,409
6	0,491
7	0,573
8	0,655
9	0,736
10	0,818
11	0,900
<b>12</b>	<b>0,982</b>
13	1,061
14	1,139
15	1,218
16	1,297
17	1,375
18	1,454
19	1,533
20	1,612
21	1,690
22	1,769
23	1,848
<b>24</b>	<b>1,926</b>
25	2,002
26	2,078
27	2,154
28	2,230
29	2,305
30	2,381

Durata in mesi	Fattore
31	2,457
32	2,533
33	2,608
34	2,684
35	2,760
<b>36</b>	<b>2,836</b>
37	2,909
38	2,982
39	3,055
40	3,128
41	3,201
42	3,274
43	3,347
44	3,421
45	3,494
46	3,567
47	3,640
<b>48</b>	<b>3,713</b>
49	3,783
50	3,854
51	3,925
52	3,995
53	4,066
54	4,136
55	4,207
56	4,277
57	4,348
58	4,418
59	4,489
<b>60</b>	<b>4,559</b>



**Contatto Indirizzo:**

Cassa pensioni Schindler  
Zugerstrasse 13  
6030 Ebikon  
Teléfono +41 41 445 30 11  
Telefax +41 41 445 30 22  
[www.schindler-pk.ch](http://www.schindler-pk.ch)